



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N.....62 DEL...20 SETTEMBRE 2012

OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LE SOCIETA' DI CORSE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012.

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*";

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell'attuale struttura dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 3400 del 1° agosto 2005 con la quale é stato recepito il documento elaborato da Deloitte Financial Advisory Services s.p.a. per la remunerazione dei servizi resi dalle società ed é stato stabilito di remunerare dal 1° gennaio 2005 i servizi che le società rendono all'Unire secondo i parametri ed i criteri indicati nel citato documento;

PRESO ATTO della determinazione del Segretario Generale n.3890 del 27 gennaio 2006 con la quale é stato recepito in via definitiva il modello allegato alla determinazione n. 3400/2005 e si é deciso di procedere, in sede di definizione dei rapporti contrattuali con le singole società, all'applicazione del suddetto modello;

VISTE le deliberazioni del Commissario Governativo, dott. Francesco Saverio Abate, n. 72 del 10 marzo 2006 e n. 106 del 7 settembre 2006 con le quali sono stati fissati i criteri generali per la classificazione del sistema di riprese televisive delle corse presso gli ippodromi italiani nonché la determinazione del Segretario Generale n. 4074 del 10 marzo 2006 con la quale é stato determinato il corrispettivo per le riprese televisive;

PRESO ATTO altresì che, successivamente all'adozione di tali determinazioni, il Segretario generale ha proceduto alla stipula di contratti con tutte le singole Società di corse;

CONSIDERATO che, al termine di un articolato percorso concertativo, l'ASSI e le società di corse sono addivenute alla sottoscrizione di un accordo-quadro, recepito con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.14 del 29 maggio 2008, nel quale, tra l'altro, è stato stabilito che tutti i contratti sottoscritti con le società scadessero il 31 dicembre 2008;

ATTESO che, con deliberazione del Presidente n.4 del 25 giugno 2008, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20 del 27 giugno 2008, sono stati convalidati tutti i provvedimenti annullati dalla Sentenza del Tar Toscana n.2032/2007, ivi comprese le citate determinazioni n. 3400/2005 e 3890/2006;

PRESO ATTO che, successivamente all'anno 2008, i contratti con le società sono stati prorogati, ora trimestralmente, ora mensilmente, con appositi atti sottoscritti per accettazione dalle società sino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO che le risorse per il 2012 sono costituite, oltre che dalla previsione dei proventi da scommesse su base ippica, dal trasferimento dallo Stato drasticamente ridimensionato in soli € 39.718.986,00 di cui euro 32.125.611,00 ai sensi dell'art. 30 bis comma 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2, ed euro 7.593.375,00 ai sensi del comma 5 del citato art.30 bis, come da appositi decreti del Ministero vigilante;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2012, adottato con deliberazione del Commissario del 22 maggio 2012 n.38, indica in € 61.900.000 l'importo totale per il finanziamento degli ippodromi nella loro totalità;

VISTA la deliberazione del Commissario n.116 del 22 dicembre 2011 con la quale, nelle more della determinazione del nuovo sistema di remunerazione delle Società di corse, si è deciso di procedere ad una parziale modifica del modello precedentemente in vigore in modo da rendere compatibili le somme che l'ASSI versa alle Società alle minori disponibilità di bilancio



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

dell'Agenda, modificando soltanto il valore economico del punto del corrispettivo impianti, riducendolo del 50% per tutte le Società e lasciando immutata la disciplina vigente sia per il corrispettivo corse (quota interna e quota esterna), sia per il corrispettivo riprese televisive, secondo i valori e le fasce di appartenenza già determinate;

CONSIDERATO che, con deliberazione n.14 del 23 marzo 2012, al fine di consentire la conclusione dei lavori necessari per l'elaborazione del nuovo modello ed a seguito di una concorde richiesta delle Associazioni rappresentative delle Società di corse, si è deciso di prorogare l'efficacia della deliberazione n.116 del 22 dicembre 2011 per il mese di aprile;

CONSIDERATO che, con deliberazione n.28 del 26 aprile 2012, a causa della pubblicazione del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con legge 26 aprile 2012, n.44, che ha previsto la modificazione del D.P.R. n.169/98 con i conseguenti possibili effetti anche in tema di rapporti con le Società di corse nonché della concorde richiesta formulata dai rappresentanti delle Società stesse, è stata prorogata l'efficacia della deliberazione n.116 del 22 dicembre 2011 per i mesi di maggio e giugno;


ATTESO che con deliberazione n.50 del 28 giugno 2012 è stata ulteriormente prorogata l'efficacia della delibera n.116 del 22 dicembre 2011, in ragione dell'adozione del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87, che prevede la soppressione dell'Assi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del medesimo decreto, demandando le funzioni attribuite ad Assi dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenda delle dogane e dei monopoli;

CONSIDERATO che i rapporti contrattuali con le Società di corse – come modificati ai sensi della deliberazione del Commissario n.116 del 22 dicembre 2011, la cui efficacia è stata prorogata con le citate deliberazioni n.14 del 23 marzo 2012, n.28 del 26 aprile 2012 e n.50 del 28 giugno 2012 - scadranno il prossimo 30 settembre 2012;

ATTESO che, in tale periodo, l'Assi ed i rappresentanti delle società di corse hanno avviato un percorso finalizzato alla definizione della nuova disciplina normativa ed economica dei rapporti tra le parti;

PRESO ATTO che, nello stesso periodo, è intervenuta la citata legge 7 agosto 2012, n.315, la quale ha stabilito la soppressione dell'Assi a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa – avvenuta il 15 agosto u.s. – con la conseguente ripartizione, da attuarsi con decreti di natura non regolamentare, delle funzioni attribuite alla soppressa Agenzia tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenda delle dogane e dei monopoli;

RITENUTO NECESSARIO, in ragione di quanto sopra, al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti con le Società di corse anche per il trimestre ottobre-dicembre 2012, procedere ad una ulteriore proroga della deliberazione n.116 del 22 dicembre 2011, confermando, per il medesimo periodo, la riduzione del valore economico del punto previsto dal corrispettivo impianti nella misura del 50% in modo uguale per tutte le società, fermo restando, per il resto, quanto previsto



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

dal sistema e dai contratti a suo tempo sottoscritti, salvo conguaglio, positivo o negativo a chiusura dell'esercizio e senza pregiudizio di quanto già oggetto di precedente contenzioso;

SENTITO il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e condivisa con questi la necessità di procedere alla predetta proroga;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione temporanea;

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

di prorogare, per le ragioni indicate nella parte motiva, l'efficacia della delibera n.116 del 22 dicembre 2011 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012.

Il valore del punto del corrispettivo impianti previsto dal sistema di remunerazione di cui alle determinazioni n.3400/2005 e 3890/2006, costituente allegato A ai contratti sottoscritti dalle Società di corse, è pertanto ridotto del 50% per tutte le Società di corse.

In base a tale valore del punto verrà erogato il corrispettivo spettante a ciascuna Società per il trimestre ottobre-dicembre 2012.

La remunerazione erogata alle Società nell'anno corrente in base agli atti adottati deve intendersi provvisoria posto che, a chiusura dell'esercizio e senza pregiudizio di quanto già oggetto di precedente contenzioso, si procederà al conguaglio, positivo o negativo.

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta